

La riforma della giustizia Cartabia: certezza dei tempi e rispetto delle garanzie?

di Federica Fedorczyk

Dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dipende l'erogazione di una straordinaria immissione di risorse nel nostro Paese. In particolare, al comparto giustizia sono destinati dal PNRR 2,7 miliardi di euro. Per questo, la tanto discussa riforma della giustizia si propone diversi obiettivi ambiziosi, che lasciano ben sperare in modifiche sostanziali, volte ad un effettivo miglioramento del sistema giudiziario. Si tratta, infatti, di una riforma inserita dal Piano tra le riforme orizzontali, volta cioè ad apportare innovazioni strutturali dell'ordinamento che interessano trasversalmente tutte le Missioni del Piano. Tuttavia, se l'ambizione è l'ingrediente fondamentale di ogni grande cambiamento, non sempre risulta sufficiente per realizzare grandi risultati, specialmente quando si è abituati ad una persistente sproporzione tra i mezzi a disposizione (risorse umane e finanziarie) e i fini. La giustizia italiana – non può negarsi – soffre da tempo di una grave patologia, che incide negativamente sulla percezione (e anche sulla sostanza) della sua qualità e che fino ad oggi è parso un male incurabile e connaturato nel sistema al quale rassegnarsi.

Il fattore tempo – come più volte sottolineato dalla Commissione europea e da ultimo nella relazione dell'anno 2020¹ – rappresenta un valore in sé, radicato nella cultura costituzionale europea che richiede di assicurare rimedi giurisdizionali effettivi per la tutela dei diritti, specie dei soggetti più deboli. La durata eccessiva dei processi, quindi, costituisce un grave *vulnus*, per cui l'Italia risulta tristemente nota a livello europeo, posizionandosi come fanalino di coda tra gli Stati membri: con in media più di otto anni nel civile e più di quattro nel penale² per arrivare ad una sentenza definitiva, risulterebbe difficile sperare in un posizionamento migliore³. Ebbene, se la giustizia ritardata è giustizia denegata, con la riforma si intende finalmente curare questa stortura italiana, riformando il processo penale, il processo civile, il processo tributario e l'ordinamento giudiziario e ottenendo una riduzione dei tempi pari al 25% nel penale e al 40% nel civile. La riforma non si compone solo di interventi processuali, ma intende risolvere i nodi organizzativi più problematici, per tentare di abbattere, una volta per tutte, l'enorme arretrato che pesa sulle corti. Le tre direttive da seguire, inscindibili e complementari, riguardano il piano organizzativo, la dimensione extrapro-

cessuale e la dimensione endoprocedurale, con l'evidente obiettivo di coniugare, secondo un approccio organico, interventi normativi con investimenti adeguati a sostenerli nel tempo.

Occorre però tenere a mente che la giustizia è un sistema complesso di forze e interessi diversi, spesso antagonisti, e per quanto possa sembrare naturale, bilanciare i diversi diritti in gioco, è un esercizio estremamente difficile, in particolar modo quando si intenda ridurre i tempi processuali senza alcuna lesione delle garanzie. La giurisdizione, infatti, è l'istituzione pubblica investita dalla Costituzione a garanzia dei diritti fondamentali di tutti, custode della dimensione sostanziale e costituzionale della democrazia⁴ e tratto caratteristico dello Stato di diritto. Posto, dunque, che il primo compito della giurisdizione è proprio quello di garantire i diritti, costituendo il processo il naturale palcoscenico per la loro tutela, occorre scongiurare ogni lesione delle garanzie costituzionali a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. Pertanto, anche se l'obiettivo è chiaro e condiviso – ridurre la durata e aumentare l'efficienza con una massiccia iniezione di tecnologie innovative, in particolar modo digitali – non altrettanto può dirsi della strada da percorrere per assicurare il risultato.

La riforma del processo penale

Al centro delle più accese polemiche si trova la riforma della giustizia penale, contenuta nella legge n.134 del 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2021⁵. Tante le novità già emerse dalla Relazione della Commissione ministeriale Lattanzi, in seguito trasposte (non tutte) nei due articoli dedicati alla modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della connessa legi-

slazione speciale, nonché alla revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni. Al centro delle modifiche le indagini preliminari, i riti alternativi con effetti deflattivi, il procedimento dinanzi al tribunale monocratico, i giudizi di impugnazione, la giustizia riparativa e, fulcro delle polemiche, la prescrizione. Partendo da quest'ultima, il nuovo art. 161bis e ter c.p.⁶ blocca, o meglio fa cessare definitivamente, il decorso della prescrizione con la pronuncia di primo grado, in linea con quanto previsto dalla riforma Bonafede⁷.

La vera novità risiede nell'introduzione dell'art. 344bis c.p.p. il quale prevede come nuova causa di improcedibilità⁸ dell'azione penale la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di Cassazione entro il termine di 1 anno, salve le ipotesi di reati particolarmente gravi⁹, per cui è stato previsto un lasso di tempo maggiore (in particolare, fino al 2024, in appello 6 anni e in Cassazione 3, poi a regime 5 anni in appello e massimo 2 anni in Cassazione). Con la predetta previsione si intende delimitare la durata massima del procedimento penale, lasciando al giudizio di primo grado il tempo necessario alla sua definizione, e stabilendo un limite massimo ai gradi successivi, sfiorato il quale il reato contestato non sarà più procedibile¹⁰. In altre parole, se i tempi prestabiliti non vengono rispettati, l'imputato potrà vedersi assolto anche qualora in primo grado sia stato destinatario di una sentenza di condanna.

Se in tal modo la riduzione delle tempistiche processuali è assicurata, non altrettanto può dirsi di una modifica strutturale del processo: tempi più brevi, infatti, non garantiscono automaticamente un funzionamento più efficiente

dell'apparato giudiziario; intervenire sul sintomo non aiuta a curare il male e attribuire alla nuova improcedibilità il compito di garantire che ogni singolo processo abbia la sua giusta durata appare un'investitura eccessiva. Per renderlo più veloce, ma anche più 'giusto' – ossia idoneo ad assicurare le garanzie previste – bisognerebbe, *in primis*, semplificare le procedure, riorganizzare lo scadenziario delle udienze, aumentare il numero di magistrati, in linea con quanto previsto dalla Riforma: ciò anche in considerazione del fatto che si, è l'Unione Europea a chiedere da tempo processi più brevi, ma è la stessa Corte di Giustizia UE¹¹ a stabilire che una prescrizione che si traduca in impunità non è compatibile con lo Stato di diritto¹². Proprio per questo – come sottolineato dalla Ministra Cartabia in uno dei suoi ultimi interventi¹³ – l'improcedibilità sarà assistita e, anzi, deve essere assistita da un'attenta norma transitoria per assicurarne

un'applicazione realistica e graduale. Il compito del Ministero della Giustizia sarà quello di soccorrere ogni distretto in difficoltà per fare in modo che ovunque i processi si possano concludere non nei termini astrattamente pensati dal Governo, ma nei termini della ragionevole durata così come stabiliti dalla legge Pinto¹⁴.

Occorre poi evidenziare che la riforma in cantiere consta di due ampi articoli, nei quali tante novità positive vengono introdotte: basti pensare al sistema di giustizia riparativa, illustrato assente negli anni precedenti, che finalmente acquisisce il ruolo da protagonista che le spettava. Con giustizia riparativa, così come previsto dalla Direttiva 2012/29/UE, si fa riferimento a qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con

l'aiuto di un terzo imparziale. A tal proposito, la riforma impone di introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa e di coniare una nozione esplicita di vittima del reato, finora non contenuta in alcuna previsione legislativa. In particolare, dovranno essere istituiti programmi di giustizia riparativa, accessibili in ogni stato e grado del procedimento e – previsione decisamente apprezzabile – durante l'esecuzione della pena, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria. Si precisa poi che un esito di non fattibilità di un programma o un suo fallimento non possono in ogni caso produrre effetti negativi a carico della vittima o dell'autore del reato, delineando così un quadro di *restorative justice* pronto ad eguagliare i sistemi più progressisti a noi vicini. Particolarmente apprezzabile è l'istituzione di risorse adeguate a far fronte all'introduzione di questo nuovo sistema, con la formazione di mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e modalità di accreditamento degli stessi presso il Ministero della Giustizia, oltre all'individuazione dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi e dell'obbligo di almeno una struttura dedicata in ciascun distretto della Corte d'Appello.

Un'organizzazione di tale tipo – che coniuga importanti novità con strutture e fondi adeguati ad assicurarne la fattibilità – è da accogliere positivamente e è lo spirito che, salve alcune eccezioni, permea la riforma nel suo complesso. Dispiace che non si sia tradotta in norma il rivoluzionario istituto dell'archiviazione meritata proposto dalla Commissione Lattanzi all'art. 3-bis della relazione finale¹⁵: trattasi di un istituto che avrebbe

permesso di non esercitare l'azione penale per i reati non gravi (pena pecuniaria o pena detentiva inferiore ai 2 anni), laddove quest'ultima fosse apparsa oggettivamente superflua, tenuto conto delle condotte valutate positivamente poste in essere dall'indagato nei confronti della collettività e/o della vittima di reato, idonee a compensare l'interesse pubblico e privato leso. Un maggiore coraggio nell'introduzione di questo istituto avrebbe senz'altro prodotto un importante effetto deflativo del carico giudiziario: basti considerare che in Italia le condanne ad una pena pecuniaria o a una pena detentiva inferiore a 2 anni costituiscono il 90% del totale¹⁶.

| La riforma del processo civile

Numerose le proposte elaborate dalla Commissione Luiso¹⁷, con l'idea di fondo che non sia necessario modificare l'attuale scansione temporale del processo civile. Si ritiene di intervenire sulla fase antecedente al processo, ossia nella mediazione stragiudiziale della lite, e sull'organizzazione interna del Tribunale, la cui inefficienza dipenderebbe principalmente da un numero di magistrati insufficiente per sessanta milioni di abitanti (con gli attuali numeri un magistrato dovrebbe soddisfare le esigenze di giustizia di ventimila consociati). La Commissione Luiso si è posta in linea con la direzione intrapresa dal legislatore negli ultimi anni – che ha indubbiamente riscosso risultati più che positivi – prevedendo ulteriori interventi nella mediazione e nella negoziazione assistita, potenti filtri per l'accesso al tribunale. In particolare, si amplia il novero delle materie con tentativo obbligatorio di transigere la lite in mediazione, includendovi non solo le controversie in materia di società di persone e consorzi, ma anche le controversie relative a contratti



di somministrazione, *franchising*, agenzia e opera, tutte materie nelle quali fino ad ora è stato possibile agire direttamente in giudizio senza esperire alcun tentativo di conciliazione. Altra novità apprezzabile è l'introduzione della figura del consulente tecnico di mediazione (CTM), per anticipare la fase istruttoria tipica del processo alla mediazione: il CTM potrà infatti già in una fase preliminare risolvere dei nodi di natura tecnica. Ulteriore aspetto della proposta di riforma – forse tra i più concreti e immediati – è l'incremento degli incentivi fiscali per quei giudizi che non giungono a sentenza perché si concludono in mediazione.

Ma non solo ADR¹⁸: competenze dei giudici, semplificazione delle regole del processo, riscrittura dell'art. 37 c.p.c.¹⁹ e applicazione in via permanente di alcune delle misure introdotte per far fronte alla pandemia costituiscono solo alcuni degli ulteriori cavalli di battaglia della riforma del processo civile, che si propone l'ambizioso obiettivo di voler ridurre del 40% i tempi processuali. Al fine di alleggerire il carico giudiziario è stato proposto l'incremento delle cause che potranno essere decise dai giudici di pace, mentre per i tribunali è stato proposto di ridurre i casi in cui questi debbano giudicare in composizione collegiale. A tal proposito, l'intervento del collegio sarebbe previsto solo in caso di oggettiva complessità giuridica e di rilevanza economica e sociale della controversia. Una simile disposizione è sempre stata caldeggiata, ma, d'altro canto, altrettanto auspicabile sarebbe una definizione chiara di 'oggettiva complessità giuridica' e 'rilevanza economica e sociale': anche perché, altrimenti, se si tratti o meno di una causa 'semplice' rischia di essere valutabile solamente *ex post* dal giudice adito, con il rischio di un ritardo ulteriore nei tempi di definizione.

Ad ogni modo, semplificazione è una delle parole-chiave della riforma, riscontrabile anche nella valorizzazione del processo sommario di cognizione – rito alternativo al processo a cognizione ordinaria, ispirato all'esigenza di rendere più celere la definizione delle controversie – e nell'introduzione di un provvedimento sommario e provvisorio con efficacia esecutiva. Con ordine, il processo sommario di cognizione dovrebbe cambiare nome per diventare procedimento semplificato di cognizione ed essere così applicato a tutte le controversie del giudice di pace e a quelle del tribunale in composizione monocratica, qualora i fatti da cui originano la lite non siano controversi o qualora l'istruttoria si basi su sole prove documentali o di pronta soluzione. Il provvedimento sommario e provvisorio con efficacia esecutiva – novità senza precedenti – avrebbe come presupposti la sussistenza o il raggiungimento della prova dei fatti oggetto della domanda e la valutazione da parte del giudice di una manifesta infondatezza delle difese del convenuto. Tale provvedimento avrebbe il duplice scopo di anticipare la sentenza o, addirittura, di evitare l'avvio del processo qualora la sua emissione venga richiesta prima della sua instaurazione. In tal modo si potrebbe ottenere una sentenza anticipata a tutti gli effetti, che potrebbe altresì costituire un efficace deterrente all'avvio di liti temerarie; qualora invece il giudizio sia già pendente, sarebbe motivo per facilitare la conciliazione tra le parti. Con riferimento al sistema delle impugnazioni, viene potenziato il filtro di ammissibilità in appello, per una più efficace individuazione delle impugnazioni manifestamente infondate, nonché la fase di trattazione e istruttoria del procedimento, delegando la gestione delle udienze e l'eventuale assunzione di nuove prove a un solo consigliere.



Un'importante innovazione è rappresentata dal rinvio pregiudiziale in Cassazione, inserita in un emendamento del Governo: se approvata, permetterebbe al giudice di merito di rivolgersi direttamente alla Corte di legittimità per sottoporle la risoluzione di una questione nuova di puro diritto e di particolare importanza, che presenti gravi difficoltà

interpretative e sia suscettibile di porsi in numerose controversie. La volontà è quella di favorire il raccordo e il dialogo tra gli organi di merito e la Cassazione; il rischio, invece, è di comportare nel breve e medio periodo un ulteriore carico alla Suprema Corte che, come noto, è già fortemente oberata di lavoro²⁰.

| L'ufficio del processo

La principale novità sul piano organizzativo è costituita dall'Ufficio del Processo, già introdotto in via sperimentale con il d.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazione dalla l. 11 agosto 2014, n. 114. La presente misura si è affiancata alle altre già esistenti e tendenti al medesimo risultato, come i tirocini formativi ex art. 73 d.l. 69/2013, grazie ai quali i laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti previsti *ex lege*, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica di diciotto mesi presso i tribunali ordinari e amministrativi, le procure e le giurisdizioni superiori. Una buona parte dei fondi destinati al settore giustizia verrà ora utilizzata per il reclutamento straordinario di oltre 16.000 addetti: si tratta di una scelta estremamente importante, che consente di smaltire l'arretrato e autorizza l'assunzione di personale a beneficio della giustizia ordinaria e amministrativa.

Il lavoro del giudice, semplificando, è di tre tipi: *in primis*, lo studio del fascicolo, in un secondo momento, la decisione e, infine, la stesura della sentenza. Si è quindi finalmente giunti alla conclusione che la prima e la terza attività possano essere svolte anche tramite l'aiuto di uno staff qualificato, così da garantire l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti. Tuttavia, esistono due particolari che non possono passare inosservati nel nostro contesto di riflessione: le risorse riguardano personale a tempo determinato – perché assunti con i fondi del PNRR e quindi finanziati fino al 2026 – e da formare. Questi due elementi *prima facie* appaiono del tutto incompatibili con le esigenze sottese alla riforma: se *staff* significa appoggio e se l'obiettivo pertanto è quello di affiancare al giudice un team di personale qualificato di supporto, con



professionalità tecniche anche diverse da quelle giuridiche, non è chiaro come si riuscirà a formare tali personalità in un lasso di tempo così limitato. Sicuramente nella formazione si troveranno avvantaggiati coloro che hanno già completato il tirocinio ex art. 73, ai quali, infatti, verrà attribuito un punteggio ulteriore in graduatoria; tuttavia, le modalità di formazione degli altri rimangono una delicata questione su cui riflettere. Inoltre, si passerebbe dal giudice come monade isolata al magistrato che fa parte di una squadra: *ça va sans dire* che tale coordinamento potrebbe risultare difficile, considerando che il magistrato è da sempre abituato a lavorare da solo. Il rischio di immettere centinaia di persone in un ufficio senza un efficiente progetto organizzativo è quindi concreto e l'esigenza di introdurre modelli di organizzazione e formazione in tempi brevissimi una necessità.

Le perplessità avanzate non tolgono però bontà all'idea di fondo, che potrebbe finalmente far compiere un mutamento di prospettiva culturale al magistrato, il quale avrà il dovere di recuperare una visione unitaria e complessiva del proprio lavoro. Non è un caso che laddove lo si sia già sperimentato, l'Ufficio del Processo non si sia rivelato una panacea, ma è una grande occasione per trasformare il volto della giustizia. Dove c'è, funziona, e ha innescato un dinamismo virtuoso sia in termini di accelerazione nella definizione dei procedimenti, sia in termini di sinergia tra le migliori forze del territorio, quali le università, le istituzioni, locali, il mondo produttivo, economico-finanziario, la società civile e l'avvocatura²¹.

| La riforma tributaria

Il contenzioso tributario costituisce indubbiamente un settore cruciale per l'impatto che sortisce sulla fiducia de-

gli operatori economici: per tale motivo, il PNRR lo include espressamente nel novero degli interventi di riforma prioritari del nostro sistema giudiziario. A tal riguardo, la Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria²², dopo una sintesi delle criticità che caratterizzano la materia, ha indicato 7 linee direttrici: intervenire sui procedimenti tributari, ampliando il contraddittorio e il ricorso all'autotutela; introdurre correttivi agli strumenti deflattivi del contenzioso; colmare il deficit di informazione sulla giurisprudenza, migliorando l'accesso alle fonti giurisprudenziali mediante il perfezionamento delle piattaforme tecnologiche; rafforzare la specializzazione dei giudici tributari; consolidare l'indipendenza dei giudici tributari; introdurre più efficaci strumenti di difesa; migliorare l'offerta di giustizia all'interno del giudizio di legittimità.

Due i possibili piani di intervento (alternativi) proposti per raggiungere gli obiettivi: il primo, teso a mantenere lo status *quo*, prevede il permanere della magistratura onoraria; il secondo, ben più rivoluzionario, comporterebbe l'istituzione di una nuova magistratura togata specializzata, denominata rispettivamente «tribunale tributario» in primo grado e «corte d'appello tributaria» in secondo grado. La scelta finale è stata rimessa alla legge delega per la riforma del Fisco: con la Risoluzione del 12 ottobre 2021, la Camera ha invitato il Governo a prevedere, all'interno della riforma della giustizia tributaria, l'affidamento delle controversie ad un giudice speciale tributario, a tempo pieno e nominato previo concorso pubblico, valutando l'opportunità di inserire una riserva di posti in favore di tutte le professionalità attualmente impegnate nelle Commissioni tributarie.

Conclusioni

Alla luce dei pregi e delle criticità della riforma prospettati fin ora, non si può fare a meno di constatare che se non si aumenta il numero di magistrati tomati per ridurre il carico di lavoro di ogni singolo giudice, il problema pare destinato a rimanere. Sabino Cassese, parlando della crisi della giustizia, ha affermato che il numero di magistrati – argomento scomodo, che nessuno vuole affrontare con la serenità che invece dovrebbe contraddistinguere – è stato indicato come una causa del ritardo dei tempi sin dal Congresso Nazionale Forense di Maratea del 1995. Sono passati 26 anni e il problema esiste ancora. Abbiamo altri 5 anni per raggiungere gli obiettivi ambiziosi necessari per ottenere i fondi del *Recovery* – ed è quindi corretto, come sottolineato dalla ministra Cartabia – «*movere e muovere velocemente*», tentando di invertire la rotta rispetto alla quiete che ha per anni

contraddistinto il sistema giustizia, pena la perdita dei fondi europei. Allo stesso tempo, bisogna fare attenzione, per usare le parole del Professore Luiso, «a non costruire autostrade a tre corsie dove le macchine vanno veloci, per poi doversi bruscamente fermare al casello». È necessario fornire ai distretti personale, mezzi e risorse prima che si arrivi all'applicazione concreta delle nuove norme processuali: occorrono più magistrati, cancellieri, personale tecnico e amministrativo, occorre valorizzare la magistratura onoraria, aumentare la digitalizzazione. Di tutto questo la Ministra appare pienamente consapevole: dopo il sì del Parlamento, speriamo che le sarà possibile lavorare per gli obiettivi dati, che, ricordiamo, richiedono un senso di comune e costruttiva responsabilità per adempiere ai valori costituzionali che sono alla base del nostro sistema giuridico²³.

Note:

- (1) Quadro di valutazione UE della giustizia 2020, pubblicato sul sito della Commissione Europea il 10.07.2020.
- (2) *Ibidem*.
- (3) A tal proposito, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo risulta granitica nel condannare l'Italia per la violazione della ragionevole durata del processo (*ex multis*, Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 luglio 1999, *Bottazzi contro Italia*; Corte europea dei diritti dell'uomo, 28 luglio 1999, *Di Mauro contro Italia*, consultabili online sul sito della Corte: www.echt.coe.int).
- (4) Così L. FERRAJOLI, *Il processo non è lotta contro un Nemico*, relazione conclusiva del XXIII Congresso di Magistratura Democratica svoltosi a Firenze dal 9 all'11 luglio 2021 e consultabile sul sito www.costituenteterra.it
- (5) Legge 27 settembre 2021, n. 134, «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».
- (6) Si tratta dei reati associativi di tipo mafioso e voto di scambio politico mafioso.
- (7) Legge 9 gennaio 2019, n. 3, «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».

- (8) Le cause di improcedibilità sono dei fatti o degli eventi previsti dalla legge che impediscono la prosecuzione del procedimento. Quando il giudice riconosce che manca una condizione di procedibilità è tenuto a dichiararlo di ufficio con sentenza in ogni stato e grado del processo, a norma dell'art. 129 c.p.p.
- (9) Il riferimento è ai reati di associazione di stampo mafioso, violenza sessuale aggravata, terrorismo (in particolare, la proroga è disposta quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416bis, 416ter, 609bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609ter, 609quater, 609octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416bis.1, primo comma del codice penale e per il delitto di cui all'art.74 del Testo unico sugli stupefacenti).
- (10) L'improcedibilità non si applica ai delitti puniti con l'ergastolo anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti e non ha luogo se l'imputato chiede la prosecuzione del processo.
- (11) Si pensi, ad esempio, alla nota sentenza c.d. Taricco bis (sentenza della Grande Sezione del 5 dicembre 2017).
- (12) Così G. ZAGREBELSKY, *La giustizia e la vita*, «Repubblica», 13 maggio 2021.
- (13) Da ultimo, al Convegno sull'Ufficio per il processo patrocinato della Corte di Appello di Firenze e svoltosi il 19 luglio 2021 presso il Palazzo di Giustizia di Firenze.
- (14) L. 24 marzo 2001, n. 89, la quale ha introdotto il diritto di richiedere un'equa riparazione per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per l'irragionevole durata di un processo. La ratio della disciplina si rinviene nell'esigenza di tutelare il principio costituzionale di ragionevole durata dei processi previsto, quale corollario del giusto processo, dall'art. 111 Cost. e sancito a livello sovranazionale dall'art. 6 CEDU.
- (15) Per un'analisi completa dell'istituto, si veda M. GIALUZ, *L'archiviazione meritata come terza via tra archiviazione ed esercizio dell'azione penale*, «Processo penale e giustizia», (2021) vol. 11, fasc. 2, pp. 309-317.
- (16) Elaborazione frutto dei dati tratti da Annuario Istat 2019, p. 217; Annuario Istat 2018, p. 211; Annuario Istat 2017, p. 20.
- (17) La Commissione, presieduta dal Professore Francesco Paolo Luiso, è stata istituita per elaborare proposte e interventi di riforma in materia civile e di strumenti alternativi, al fine di ridurre i tempi dei processi e ottenere una migliore efficienza dell'amministrazione della giustizia, alla luce del disegno di legge S 1662, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie».
- (18) L'ADR (*Alternative Dispute Resolution*) è una procedura di risoluzione alternativa ed extragiudiziale delle controversie.
- (19) Disciplina del difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali.
- (20) Sono stati 50.000 i ricorsi pendenti in Cassazione nel 2020.
- (21) Incontro con la Ministra Cartabia dal titolo «Efficienza, celerità, qualità. Gli obiettivi della Riforma dell'Ufficio per il Processo» organizzato in data 19 luglio 2021 dalla Corte di Appello di Firenze, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Firenze.
- (22) Istituita con decreto del 14 aprile 2021 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Giustizia.
- (23) Il contenuto dell'articolo è aggiornato al 23 novembre 2021, data in cui è terminata la stesura del contributo.